

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia, decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi».

«Art. 18 (Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega). — 1. L'attuazione della direttiva 98/26/CE, con riferimento alla quale il Governo dovrà avvalersi della facoltà prevista dall'art. 4 della direttiva medesima, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione delle turbative al funzionamento dei sistemi di pagamento e di quelli di regolamento titoli, derivanti dalle procedure concorsuali o dalla sospensione dei pagamenti cui sia sottoposto un partecipante a tali sistemi;

b) estensione della disciplina anche ai sistemi transfrontalieri operanti nell'ambito dell'Unione europea;

c) irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, nei limiti previsti dalla direttiva;

d) previsione che le garanzie da chiunque fornite per assicurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad un sistema ovvero fornite alla Banca d'Italia alle altre banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e alla Banca centrale europea, non siano pregiudicate da una procedura concorsuale o dalla sospensione dei pagamenti nei confronti del partecipante o della controparte della Banca d'Italia, delle altre banche centrali nazionali e della Banca centrale europea e che dette garanzie possano essere realizzate al fine di soddisfare tali obbligazioni;

e) previsione dell'immediata comunicazione ai sistemi, alla Banca d'Italia e agli altri Stati membri dell'Unione europea della sottoposizione ad una procedura concorsuale o della sospensione dei pagamenti di un partecipante ad un sistema;

f) previsione che l'assoggettamento a una procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti non abbiano effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti rispetto al momento della sospensione dei pagamenti;

g) coordinamento della disciplina di attuazione della direttiva, per il perseguimento delle finalità della stessa, con le norme previste dall'ordinamento interno, in particolare in materia di procedure concorsuali e sospensione dei pagamenti;

h) introduzione di disposizioni volte a ridurre i rischi connessi ai rapporti intercorrenti tra i partecipanti diretti ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli e gli intermediari per conto dei quali essi operano, in relazione alle specifiche modalità di funzionamento di tali sistemi».

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: «Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vedi note alle premesse.

— Per i riferimenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse.

— L'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del Testo unico bancario così recita:

«2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) “banca italiana”: la banca avente sede legale in Italia;

b) “banca comunitaria”: la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia».

— La direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio è pubblicata in GUCE n. L 126 del 26 maggio 2000. L'art. 2, paragrafo 3 della succitata direttiva così recita:

«Art. 2 (Campo d'applicazione). — Par. 3 Le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle attività svolte:

dalle banche centrali degli Stati membri;

dagli uffici dei conti correnti postali;

in Belgio: dall'“Institut de réescompte et de garantie/Herdisciontering- en Waarborsinstituut”;

in Danimarca: dal “Dansk Eksportfinansieringsfond”, del “Danmarks Skibskreditfond” e dal “Dansk Landbrugs Realkreditfond”;

in Germania: dalla “Kreditanstalt für Wiederaufbau”, dagli organismi riconosciuti in virtù del “Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz” quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie non costituiscono l'attività principale, nonché dagli organismi riconosciuti in virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi;

in Grecia: dalla “>ISO.7>Άείεείεεερ ΩñÛδάρεά Άείιç ÷ άίείεεερ Άίάδδóγ'άùò” (>ISO.1>Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptixeos), dal “>ISO.7>Οάιάβñ Ðαñάεάδδάεçπñ έάç Άάιάβñ” (>ISO.1> Tamio Parakatathikon kai Danion), e del “>ISO.7> Óá ÷ óñññééú Óάίεάδδóπñññ” (>ISO.1> Tachidromiko Tamieftirio);

in Spagna: dall'“Instituto de Crédito Oficial”;

in Francia: dalla “Caisse des dépôts et consignations”;

in Irlanda: dalle “credit unions” e dalle “friendly societies”;

in Italia: dalla “Cassa depositi e prestiti”;

nei Paesi Bassi: dalla “Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV”, dalla “NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij”, dalla “NV Industriebank Limburgs Instituut, voor ontwikkeling en financiering” e dalla “Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV”;

in Austria: dalle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico e dalla “Österreichische Kontrollbank AG”;

in Portogallo: dalle «Caixas Económicas» esistenti al 1° gennaio 1986 ad eccezione sia di quelle che sono costituite in società per azioni che della “Caixa Económica Montepio Geral”;

in Finlandia: dalla “Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete Ab” e dalla “Kera Oy/Kera Ab”;

in Svezia: dalla “Svenska Skeppshypotekskassan”;

nel Regno Unito: dalla “National Savings Bank”, dalla “Commonwealth Development Finance Company Ltd”, dalla “Agricultural Mortgage Corporation Ltd”, dalla “Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd”, dai “Crown Agents for overseas governments and administrations” dalle “credit unions” e dalle “municipal banks”.

— L'art. 1, comma 1, lettera f) del Testo unico finanza così recita:

«f) “impresa di investimento comunitaria”: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia».

— La direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari è pubblicata in GUCE n. L 141 dell'11 giugno 1993. L'art. 2, paragrafo 2, lettere a) e k) della succitata direttiva così recitano:

«Par. 2. La presente direttiva non è applicabile:

a) alle imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 1 della direttiva 73/239/CEE o dell'art. 1 della direttiva 79/267/CEE né alle imprese che esercitano le attività di riassicurazione e di retrocessione di cui alla direttiva 64/225/CEE;